

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 387pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Samir SELMANOSKY, calciatore della società A.S.D. VITTSANGIACOMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Samir SELMANOSKY, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2 del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver effettuato dichiarazione mendace, ai fini del tesseramento a favore della società A.S.D. VITTSANGIACOMO, asserendo di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera mentre, da accertamenti, risulta che sia stato precedentemente tesserato presso la società BOROVEC-STRUGA, appartenente alla Federazione Macedone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Samir SELMANOSKY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 60 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Samir SELMANOSKY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio